

BGer 4D 75/2016 vom 16. Januar 2017

Bundesgericht, 2017-01-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4D_75_2016

FR: TF 4D 75/2016 du 16 janvier 2017

IT: TF 4D 75/2016 del 16 gennaio 2017

Regeste

ricusa del Pretore | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l' art. 92 cpv. 1 LTF il ricorso è ammissibile contro decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti domande di ricusazione. La via di ricorso contro tali decisioni segue quella della causa di merito (DTF 138 III 555 consid. 1). Queste concernono nella fattispecie cause civili di natura pecuniaria con un valore di lite inferiore alla soglia di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) prevista per l'inoltro di un ricorso in materia civile. Le decisioni impugnate sono quindi unicamente suscettive di un ricorso sussidiario in materia costituzionale.

E. 1.2

L'impugnativa è diretta contro due decisioni che si riferiscono sostanzialmente ai medesimi fatti e pongono gli stessi temi giuridici e vedono coinvolte le medesime parti. Per ragioni di economia procedurale si giustifica nella fattispecie congiungerle ed evaderle con un unico giudizio (art. 71 LTF in relazione con l' art. 24 cpv. 2 PC ; DTF 133 IV 215 consid. 1; 131 V 59 consid. 1; 128 V 124 consid. 1). Non va invece congiunta, contrariamente a quanto chiesto dalla ricorrente, anche la procedura attinente a una terza controversia (causa 4A_593/2016), invece suscettiva in ragione del suo valore di lite di fr. 343'200.-- di un ricorso in materia civile, incoata innanzi al Pretore ricusato da una parte estranea alle presenti vertenze.

E. 2

Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall' art. 117 LTF) e fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 118 cpv. 1 LTF). Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se è stato svolto in violazione di un diritto costituzionale (art. 116 e 118 cpv. 2 LTF combinati). Ne segue che l'impugnativa si rivela di primo acchito inammissibile, laddove la ricorrente si limita a invocare l' art. 47 CPC .

E. 3.1

La ricorrente lamenta in sostanza di una violazione degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, affermando che il Pretore ricusato - come del resto tutta la magistratura ticinese - non sarebbe indipendente, perché sarebbe " controllato dal potere politico e dalle lobby-logge

retrostanti " che lo hanno eletto.

E. 3.2

Sia l' art. 30 cpv. 1 Cost. che l' art. 6 n. 1 CEDU assicurano la facoltà di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Per verificare che ciò sia il caso occorre, dal profilo oggettivo, ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (DTF 140 I 326 consid. 5.1). Nel Cantone Ticino i magistrati sono eletti dal Parlamento cantonale, previo concorso pubblico, per un periodo di 10 anni (art. 36 e 81 Cost./TI ; art. 2 e segg. della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006). Il sistema di elezione e la durata del mandato si fondano sul postulato che, una volta eletti, i magistrati sono presunti capaci di avere il necessario distacco dai loro partiti politici e si pronunciano oggettivamente e in maniera imparziale sui litigi che oppongono le parti. Solo in presenza di circostanze eccezionali e non di semplici congetture si potrebbe pensare che un giudice potrebbe subire un'influenza dalla formazione politica a cui appartiene al punto da non più apparire imparziale nella trattazione di una determinata causa (sentenze 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 5.3 e 4A_519/2014 dell'8 gennaio 2015 consid. 5.1). Limitandosi a criticare il predetto sistema di elezione dei giudici e lanciando apodittiche accuse di uno scambio di favori, la ricorrente non dimostra l'esistenza di tali circostanze eccezionali. Nemmeno soccorre la ricorrente l'affermazione secondo cui la prevenzione del giudice ricusato emergerebbe pure dal fatto che egli avrebbe emanato " una lunghissima serie di decisioni " sempre favorevoli ad " avversari potenti ", già per il motivo che tale argomentazione è inammissibilmente basata su una fattispecie non risultante dalle sentenze impugnate (sopra, consid. 2).

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela manifestamente infondato e va respinto nella misura in cui risulta ammissibile. Con l'evasione del gravame la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è divenuta caduca. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta, indipendente dalla pretesa indigenza della ricorrente, perché il ricorso era fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.